



MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

CENNI NORMATIVI PROFILI DEFINITORI

PREMESSE METODO LOGICHE

DISPOSIZIONI

Si è avuto modo di constatare che sovente le istanze finalizzate al rilascio del titolo autorizzatorio per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo (ex art. 80,68, TULPS) nell'ambito dei comuni della provincia, risultino manchevoli della documentazione tecnica necessaria.

Ciò, impedisce allo scrivente di compiere quella valutazione di discrezionalità tecnica, costituente il presupposto indefettibile del successivo provvedimento autorizzatorio, che realizza l'equo contemperamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e gli interessi privati (imprenditoriali e di svago) concorrenti, attraverso l'individuazione della soluzione tecnica più adeguata.

Pertanto, al fine di garantire un'uniformità di indirizzo, si forniscono le seguenti linee guida, aventi valenza generale, in merito alla documentazione tecnica da produrre per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo.

CENNI NORMATIVI

A seguito della novella del 2001 - che ha ridisegnato le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza - gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940 n. 635, prevedono l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:

a) i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza non superiore a 1300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza non superiore a 5000 spettatori;

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

In particolare la Commissione Comunale per detti locali:

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

3. Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

4. Accerta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

5. Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti surrichiamati sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Ai sensi dell'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940 n. 635, la commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo):

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all' espletamento delle esibizioni canore ed all' accogliimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi); f) gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40).

Infine, il DM 19 agosto 1996, al Titolo IX rubricato luoghi e spazi all'aperto, espressamente prevede che per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché, l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

L'articolato normativo delinea la *summa divisio* tra manifestazioni di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche: le prime riconducibile al combinato disposto degli artt. 80 e 68, TULPS; le seconde, espressione di libertà costituzionalmente garantite, soggette al preavviso di cui all'art. 18, TULPS.

Il concetto logico-giuridico di manifestazione di pubblico spettacolo si dipana quindi con riferimento al dato oggettivo della presenza di uno spettacolo pubblico ovvero di trattenimenti canori o danzanti.

La circostanza che nell'ambito della manifestazione pubblica si inserisca con aspetto preponderante il momento dello spettacolo (pubblico o aperto al pubblico) ovvero del trattenimento danzante, è di per sé bastevole a far trasmigrare la fattispecie concreta nella cornice istituzionale divisata dagli artt. 80, 68 TULPS.

Pertanto, ai fini della configurazione giuridica dell'evento come manifestazione di pubblico spettacolo non rilevano le caratteristiche geografiche e strutturali del luogo, bensì, la previsione organizzatrice, in seno al medesimo, dello svolgimento di uno spettacolo o di trattenimenti danzanti o canori, con conseguenziale emersione di profili di criticità, connessi alla solidità degli allestimenti ed alla sicurezza dei partecipanti.

L'opzione legislativa si spiega in ragione del fatto che, in tal caso, la realizzazione dello spettacolo pubblico, ovvero, del trattenimento danzante imporrà la predisposizione di allestimenti ed impianti, della cui solidità e sicurezza dovrà preventivamente interessarsi l'organo tecnico di cui all'art. 141, Reg. es. TULPS, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, di cui agli artt. 80,68, TULPS.

Diversamente, allorquando la manifestazione pubblica costituisca mera esplicazione di libertà costituzionalmente garantite (pensiero, riunione), senza l'integrazione di momenti spazio-temporali, dedicati allo spettacolo, ovvero, al trattenimento danzante o canoro, non verrà in rilievo un'esigenza di tutela della sicurezza pubblica, sotto il profilo delle predette esigenze di solidità e stabilità, rendendo così bastevole il preavviso di cui all'art. 18, TULPS che, come noto, non involge alcun momento autorizzatorio.

A nulla rilevando, *ex adverso*, le caratteristiche morfologiche del luogo prescelto, difettando in tale ipotesi l'aspetto di spettacolo pubblico (nell'accezione più ampia della locuzione) e le conseguenziali ipotetiche criticità per la sicurezza pubblica, giustificative del modello autorizzatorio, secondo l'alinea del ridetto art. 80 e 68 TULPS.

In altri termini ed a titolo meramente esemplificativo, si porta l'esempio della riunione organizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico, con finalità politiche; ovvero, la riunione anche in movimento (corteo) organizzato dalle rappresentanze studentesche; ovvero, la riunione organizzata per finalità propagandistiche o filantropiche, etc.

In tali casi evidentemente si verte in tema di preavviso ex art. 18, TULPS, non venendo in rilievo, quegli aspetti organizzativi, connessi alle caratteristiche di un pubblico spettacolo o trattenimento danzante o canoro, che impongono le valutazioni tecnico-scientifiche, presupposto indefettibile del provvedimento autorizzatorio.

Ma anche per le manifestazioni pubbliche organizzate per soddisfare momenti più squisitamente ludici (ad es. sagre, fiere, etc), allorquando manchi l'aspetto del pubblico spettacolo, ovvero del trattenimento danzante o canoro, parimenti, irrilevanti saranno gli aspetti di verifica preliminare contemplati dal richiamato art. 141 e ss., non essendo necessario in tal caso il provvedimento autorizzatorio di cui agli artt. 80, 68, TULPS.

Semmai, in tale ipotesi, assumeranno rilievo i profili autorizzatori connessi alla verosimile attività di somministrazione di alimenti e bevande - caratterizzanti gli eventi in narrazione - che purtuttavia, saranno riferibili ad un diverso paradigma normativo, facente capo all'art. 86, TULPS.

Per entrambe le categorie di evento pubblico giova richiamare quanto disciplinato dalla direttiva N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 emanata dal Gabinetto del Ministro dell'Interno ed avente ad oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Tale direttiva - emanata a distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo - costituisce una sorta di reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali.

Nel solco segnato dalle circolari ministeriali, si richiama altresì il contenuto delle circolari della Prefettura di Palermo del 12 giugno e del 1 settembre 2017, aventi ad oggetto modelli organizzativi per garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche e manifestazioni e spettacoli su vie e piazze cittadine con notevole afflusso di pubblico.

La produzione regolamentare si è resa necessaria a seguito dei noti fatti di Piazza San Carlo a Torino, a cagione dei quali le circolari ministeriali e le circolari prefettizie hanno ridisegnato l'organizzazione degli eventi pubblici, mediante una ridefinizione particolareggiata e sistematica degli aspetti organizzativi e strutturali.

Ciò ha inevitabilmente e consequenzialmente imposto un maggior coinvolgimento degli organi collegiali a competenza tecnica specifica e variegata (in relazione alle caratteristiche dell'evento pubblico), chiamati ad esprimere valutazioni e pareri costituenti l'esito di esami tecnico-scientifici, infungibili e strettamente connessi al bagaglio di conoscenze precipue dei componenti.

In altri termini, si è voluto scongiurare o prevenire, secondo criteri di ragionevole probabilità, la verificazione di eventi pregiudizievoli - a causa dello svolgimento di eventi pubblici - che diversamente sarebbe stato possibile prevedere e prevenire, qualora fossero state condotte tutte quelle valutazioni previsionali alla stregua della miglior scienza ed esperienza del momento storico (criterio della colpa professionale).

All'esito di tali approfondimenti, sono state impartite precipue indicazioni, tese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

In particolare, con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, segnatamente, manifestazioni di pubblico spettacolo, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune (nel caso di specie anche al Questore), con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune (nel caso di specie, il Questore), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Ancora, la direttiva in esame (nonché le circolari prefettizie) precisa che per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto, assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino **peculiari condizioni di criticità**, le linee guida contenute nel documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

In tale prospettiva, per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni in considerazione andranno altresì valutati ed applicati:

1. **DM 19.08.1996** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

2. **REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA** : accessibilità mezzi di soccorso: larghezza: 3.50 m. altezza libera: 4.00 m. raggio di volta: 13 m. pendenza: non superiore al 10% resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore); individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze. Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

3. **PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**: qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché: i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza; oppure il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. **CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**: per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. **SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI**: per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti: i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri; lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. ; le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento; lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. **PROTEZIONE ANTINCENDIO**: si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore. In manifestazioni ove sia prevista

l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE:

si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un **PIANO D'EMERGENZA** che dovrà riportare: le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi; le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla; le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti; le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento; le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili. I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento. Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità. Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere: alimentazione elettrica con linea dedicata; livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione; presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione. Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

8. OPERATORI DI SICUREZZA: nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni: assistenza all'esodo; instradamento e monitoraggio dell'evento; lotta all'incendio. Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti: Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia; Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96. Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti,

PREMESSE METODOLOGICHE - LINEE DI INDIRIZZO

Appare evidente che, alla stregua delle linee guida summenzionate - tese a garantire la salvaguardia del superiore interesse alla sicurezza pubblica - il contesto normativo di riferimento si presta ad un'applicazione esegetica di più ampio respiro, scevra da delimitazioni di competenza ancorate ad una interpretazione strettamente letterale del dato normativo di riferimento.

Trattasi invero di quella valutazione di discrezionalità tecnica (di cui in premessa) che involge indissolubilmente il coacervo di verifiche, approfondimenti, esami da parte di tutti gli organi tecnici coinvolti, oltre gli angusti limiti di competenza, divisati dalla normativa di settore.

In tale prospettiva, l'organizzatore della manifestazione di pubblico spettacolo, onde consentire all'organo -titolare del potere autorizzatorio - di svolgere la doverosa ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, a sostegno della migliore soluzione tecnico-organizzativa, dovrà inderogabilmente produrre la seguente documentazione:

1) **ISTANZA** (secondo il modello disponibile sul sito della questura) con indicazione precisa della tipologia della manifestazione (concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.); indicazione del numero di spettatori, in relazione ai punti 4) e 5) suindicati; indicazione della presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (sedie, poltrone, tribune ecc.), l'uso di palchi o pedane per artisti, di altezza superiore a 0.80 m e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

2) **ELABORATO GRAFICO** redatto in scala opportuna e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;

3) **CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA** degli elementi non strutturali e di quelli appesi redatto secondo la regola dell'arte, datato e firmato da professionista abilitato; ovvero, verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite; verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta, con planimetria dell'evento in scala 1:50 o 1:100 timbrata e firmata da professionista abilitato.

4) **DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA**: progetto dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente: relazione tecnica con l'indicazione delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

5) **DOCUMENTAZIONE SANITARIA**: piano di emergenza sanitaria, esame dell'impatto acustico (parere di compatibilità acustica ambientale), abbattimento barriere architettoniche, servizi igienici, arredo e dispositivi per garantire l'accessibilità agli stessi; mezzi di soccorso sanitario.

6) **DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI** da cui si evinca la rispondenza ai requisiti previsti dalle norme di prevenzione incendi D.M. 19.08.1996 (locali di pubblico spettacolo), D.M. 18.03.1996 (impianti sportivi), D.M. 12.04.1996 (centrali termiche e cucine).

7) **PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**: contenente le indicazioni di cui ai precedenti punti 2-10.

8) **VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA** contenente il **PARERE** favorevole o contrario allo svolgimento dell'evento pubblico (**con indicazione della capienza massima**), alla stregua della valutazione degli aspetti di specifica competenza che non

potranno esimersi da una più ampia verifica degli elementi indicati dalla direttiva del Gabinetto del Ministro di cui ai punti 1-10 che investono le competenze tecniche precipue degli organi facenti parte della Commissione.

Le istanze prive della documentazione prescritta saranno dichiarate irricevibili e ne sarà disposta la conseguente archiviazione, attesa la necessità di porre in grado lo scrivente di svolgere con congruo anticipo la prodromica, corretta e obiettiva valutazione tecnica (Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988).

Qualora la Commissione, al fine di esprimere il parere di competenza, necessiti di ulteriori documenti o sopralluoghi, l'istante produrrà allo scrivente la documentazione di cui ai punti 1-7 almeno 20 giorni prima dell'evento e successivamente (almeno 48 ore prima dell'evento) il verbale della commissione comunale; ciò, al fine di consentire lo svolgimento tempestivo delle attività istruttorie finalizzate all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione o diniego, eventualmente integrato dalle prescrizioni modali di cui all'art. 9, TULPS, volte a salvaguardare la sicurezza pubblica dell'evento.

Si ribadisce la stretta necessità che la Commissione valuti altresì tutti gli aspetti evidenziati dalla surrichiamata circolare ministeriale, esprimendo all'esito della stessa un congruo parere tecnico, con espressa indicazione della capienza massima consentita.

Pertanto, i commissariati di P.S. territorialmente competenti riceveranno le istanze relative a manifestazione di pubblico spettacolo soltanto ove corredate da tutti i documenti suindicati, dichiarando irricevibili le istanze prive o incomplete.

Il Comando Provinciale dell'Arma è pregato di impartire le opportune disposizioni ai propri comandi territoriali.